



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
UMC di Torino

COMUNICAZIONE INTERNA n. 35/2014

(Avviso per l'utenza tramite il sito" www.motorizzazionetorino.it- Area Autoscuole/Agenzie")

Torino, 28/10/2014

Oggetto: Soppressione della procedura di riconoscimento delle patenti comunitarie.

Con Circolare prot. n. 23455/08.03 del 23/10/2014, la Direzione Generale per la Motorizzazione ha comunicato che, in vigenza della Direttiva 91/439/CEE (ora abrogata) era consentito procedere al riconoscimento delle patenti comunitarie mediante rilascio del relativo tagliando ma, vigendo ora la Direttiva 2006/126/CE, tale previsione non è più contemplata.

Vengono quindi fornite le seguenti indicazioni.

Il titolare di patente di guida comunitaria provvista di validità amministrativa conforme a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE può circolare munito del proprio documento, fino alla data della scadenza; alla scadenza del periodo di validità si rivolge (personalmente o tramite delegato) all'Ufficio della Motorizzazione e richiede la conversione della patente estera, che ovviamente deve essere ritirata e restituita alla competenti Autorità, come da prassi.

Naturalmente la conversione può essere richiesta anche prima della scadenza della validità amministrativa della patente comunitaria. In tal caso il conducente può scegliere se attribuire alla patente italiana o il periodo di validità residuo, non presentando perciò il certificato medico relativo alla conferma di validità della/e categoria/e richieste in conversione, ovvero se ottenere un nuovo periodo di validità, allegando quindi alla domanda il certificato medico previsto.

Il titolare di patente di guida comunitaria non provvista di validità amministrativa, ovvero con validità amministrativa superiore a quella stabilita all'art. 7 paragrafo 2, :

a) nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in Italia in data antecedente al 19/01/2013, ha una patente con validità fino al 19/01/2015 (due anni dopo l'entrata in vigore della direttiva); ne consegue che alla data di scadenza chiede il rilascio della patente italiana per conversione. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

b) nel caso in cui abbia acquisito la residenza normale o anagrafica in data successiva al 19/01/2013, ha una patente con validità di due anni dalla data dell'acquisizione della residenza normale in Italia. La conversione può essere anche richiesta prima della scadenza: la patente italiana

ha il periodo di validità residuo in assenza di certificato medico ovvero il nuovo periodo risultante dal certificato.

Anche in questi casi la patente comunitaria convertita va ritirata e restituita alle competenti Autorità estere.

Per quanto concerne eventuali domande di riconoscimento non ancora evase alla data di pubblicazione della presente C.I. , si stabilisce che le medesime verranno trattate come “domande di conversione” e quindi con integrazione della relativa tariffa e produzione del modulo aggiuntivo (foto e firma).

La presente C.I. viene distribuita secondo le modalità previste dall'O.d.S. n. 5/2002 e n. 10/2009 e relativi aggiornamenti.

Il Capo Area Conducenti
Dr. Marco Antonio Romeo

f.to Il Direttore
dr. ing. Attilio Rabbone